

- 11) *Le crédit à Toulouse avant le 13e Siècle*, Bull. de l'Université de Toulouse (1948) 7. 247-248.
 - 12) *Réflexions sur l'actio de testamentis transmarinis de M. Cornelius Fronto*, Mél. Magnol (Paris 1948) 21-35.
 - 13) Préface à P. TIMBAL, *L'application de la coutume de Paris au pays d'Albigeois* (Paris 1949) 7-10.
 - 14) *Un texte inédit du XIIIe Siècle sur l'atelier monétaire de Toulouse*, Mél. Dumas (Aix 1950) 37-45.
 - 15) *Le droit successoral romain dans les oeuvres de Polybe*, Mél. de Visscher RIDA. 4 (1950) 169-187.
 - 16) *La nature juridique de l'exécution testamentaire dans le très ancien droit toulousain (Xe-XIIIe siècle)* Recueil de l'Académie de Législation (1951) 2-15.
 - 17) *Six siècles de Droit toulousain* (Toulouse 1952) Avant-propos, 2-3.
 - 18) *Remarques sur l'administration de Toulouse au temps d'Alphonse de Poitiers*, Recueil des mémoires et travaux des pays de droit écrit, fasc. III (Paris 1955) 5-10.
 - 19) *Isidore de Séville et la définition des arrhes*, Mél. Lévy-Bruhl (Paris 1959) 49-62.
 - 20) *Remarques sur la Charte de Nizerius*, Mél. Pelot (Paris 1959) 39.
 - 21) *Jacques de Revigny et les Institutes de Gaius*, RHD. (1959) 161-173.
- C) Corsi di dottorato
- 1) *Le contrat de Louage.*
 - 2) *Le remise de dettes.*
 - 3) *Les pactes adjoints au contrat.*
 - 4) *La querella inofficiosi testamenti.*
 - 3) *Les contrats de Société.*
 - 6) *Cours ayant trait au pécule de l'esclave.*
 - 7) *Les arrhes dans les anciennes législations méditerranéennes.*
 - 8) *Les suretés réelles.*
 - 9) *L'organisation militaire de la Monarchie française.*
 - 10) *Les institutions militaires romaines, l'Armée mérovingienne.*
 - 11) *Etude historique sur les origines des articles 1382 à 1386 du code civil.*
 - 12) *Etude sur le droit successoral dans le Sud Ouest de la France.*
 - 13) *La résolution des contrats dans l'ancien droit français.*
 - 14) *La féodalité.*
 - 15) *Histoire des faits économiques, la monnaie.*
 - 16) *Notes d'histoire d'économie rurale.*
 - 17) *Notes sur l'histoire du commerce et de l'industrie.*



LA RIFORMA DEGLI STUDI GIURIDICI IN ITALIA

1. La riforma degli studi universitari di diritto in Italia, di cui si parla fervorosamente da sempre, ha raggiunto una tappa importante, costituita dalle proposte di riordinamento della facoltà di Giurisprudenza (e delle con-

nesse facoltà di Scienze politiche e di Economia e commercio): proposte che sono state pubblicate, in questi ultimi mesi, da una Commissione di studio nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione e composta dai professori Segni, Calasso, Ciasca, Resta, Vassalli e Vito. Relatore per la facoltà di Diritto, Francesco Calasso.

Le linee generali del riordinamento che si propone sono le seguenti: a) distinzione tra una « laurea di 1° grado », da conseguirsi in almeno quattro anni, sufficiente come titolo per i concorsi a impieghi pubblici e privati, ed una « laurea di 2° grado » (o « dottorato »), da conseguirsi non meno di due anni dopo la prima, con valore squisitamente accademico; b) distinzione, nel periodo di studio per il conseguimento della laurea di 1° grado, tra un primo « biennio propedeutico » e un secondo biennio di specializzazione; c) « sbarramento » del primo biennio, con divieto di iscriversi al secondo per coloro che non abbiano superato la totalità degli esami imposti dal primo.

I corsi (e gli esami) dei due bienni ammontano a 27. La laurea di 1° grado si consegue attraverso due prove scritte ed un colloquio orale con una commissione di sette professori. La laurea di 2° grado, aperta ai soli laureati in 1° grado con votazione di almeno 8/10 (56/70), si consegue mediante la stesura di una dissertazione scritta e la discussione di essa con un comitato di undici professori.

2. Sin qui il sistema, bisogna dirlo, convince, tanto più che corrisponde, in buona sostanza, a proposte già fatte in passato da vari docenti e studiosi.

Lo « sbarramento » del primo biennio, impedendo ai discenti di procedere oltre, prima di aver superato le 13 prove di esami relative, porrebbe providamente fine all'attuale situazione di molti studenti universitari, che giungono alle soglie della laurea, dopo quattro e più anni di iscrizione, con carichi vistosi di esami ancora da sostenere, oppure col ritardo di certe materie, reputate più « difficili », che si sarebbero invece dovute studiare assai prima. La eliminazione degli incapaci di studi universitari (che notoriamente nelle nostre Università, causa il lassismo vigente negli studi medi, abbondano) sarebbe facilitata, con evidente vantaggio di tutti. D'altra parte, la sufficienza della laurea di 1° grado al conseguimento di fini pratici nella vita permetterebbe, finalmente, la limitazione del titolo di « dottore » a quella *élite* di giovani veramente preparati e scientificamente orientati, che effettivamente lo meritassero, adeguando oltre tutto i nostri ordinamenti didattici a quelli delle principali nazioni occidentali.

Tutto sta, peraltro, in ciò: che il sistema funzioni, e cioè che sia rigidamente applicato. Se, come è deplorabile tendenza del nostro Paese, vi saranno cedimenti e concessioni, ogni cosa tornerà allo stato attuale: esami alla rinfusa e dottorati elargiti a chiunque.

Il che non si dice, in questa sede, per congenito pessimismo, ma perchè, ah!, la stessa relazione dei proponenti presenta due smagliature, apparentemente piccole, ma tali da aprire il varco al fiume in piena delle eccezioni, delle elargizioni e delle « grazie ». Ed invero: a) quanto allo sbarramento, si propone di considerarlo praticamente superato, se al termine del biennio restino da subire gli esami di due sole materie non istituzionali (« si consente, tuttavia, allo studente che non abbia superato tutti gli esami dei primi due anni, perchè in difetto di non più di due esami, relativi ad insegnamenti non istituzionali,

di prendere iscrizione a non più di due discipline del 3° anno, ... con l'obbligo, per altro, di superare gli esami relativi agli insegnamenti del primo biennio prima di sostenere gli esami del 3° anno, per cui è stato concesso di prendere iscrizione »); b) quanto alla laurea di 1° grado, si dice che essa sarà titolo per ogni genere di concorso pubblico o privato, « che non richieda un'esperienza di studi superiori ».

Col che: a) si riapre la porta alla possibilità dell'accumularsi di molti corsi ed esami all'ultimo momento (dodici corsi da seguire necessariamente al quarto anno, quando si venga ammessi a due soli corsi del terzo anno); b) si lascia di bel nuovo intravedere l'utilizzabilità pratica del titolo di dottore (che dovrebbe avere, invece, solo valore scientifico) e si incoraggia nuovamente l'arrembaggio a quel titolo di tutti coloro che, senza aver vero amore e inclinazione per gli studi, non vogliono precludersi la possibilità di conseguire posti per cui sia richiesta un'« esperienza di studi superiori » (magistratura, avvocatura, carriere direttive?), nè vogliono rinunciare, comunque, a titoli preferenziali nei riguardi di altri aspiranti a sia pur modeste sistemazioni professionali (catasto, previdenza sociale, pubblica sicurezza?).

3. Fermiamoci ora all'esame dei due bienni di studio, che si propongono al fine del conseguimento della così detta laurea di primo grado. E cominciamo col « biennio propedeutico ».

Le materie di studio del primo biennio sono undici, di cui due biennali: ragion per cui lo studente è tenuto a frequentare tredici corsi. Si tratta, più precisamente, di un gruppo di materie « istituzionali » (istituzioni di diritto romano, istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto penale, istituzioni di diritto processuale, due corsi di istituzioni di diritto privato) e di un altro gruppo di materie, la cui conoscenza sarebbe, a giudizio della Commissione, indispensabile a tutti gli studenti di diritto: filosofia del diritto, diritto costituzionale, economia politica, scienza delle finanze, storia del diritto romano e storia del diritto italiano (quest'ultima materia biennale).

In linea di massima, il piano non può che riscuotere approvazione. Purtroppo, da un lato, può deplorarsi la mancanza di un corso (tradizionale sino a qualche decennio fa') di « enciclopedia giuridica », mentre, d'altro lato, è forse superfluo il corso di diritto costituzionale (che può far parte di quello di istituzioni di diritto pubblico), è probabilmente arrischiato assegnare la filosofia del diritto al biennio propedeutico (anzichè a quello successivo), ed è certamente assurdo imporre in un biennio propedeutico lo studio di ben due corsi di storia del diritto italiano.

A proposito dei corsi di storia, anzi, mi sembra francamente consigliabile, non soltanto di ridurre il corso di storia del diritto italiano ad un solo anno, da dedicarsi allo studio delle fonti, ma anche di abolire il corso di storia del diritto romano, che può essere reso facoltativo per gli studenti del secondo biennio. Le nozioni storiche occorrenti per seguire il corso di istituzioni di diritto romano possono essere facilmente impartite, come si usa, dal docente di questa materia: materia che, se mai, potrebbe essere opportunamente resa, in parallelo con le istituzioni di diritto privato, biennale.

4. Ad ogni modo la parte veramente criticabile del progetto è quella relativa al secondo biennio.

Esso comporta un ciclo di 14 corsi annuali divisi in due gruppi: un gruppo

di materie obbligatorie per tutti (diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo e diritto internazionale) ed un gruppo di materie, in numero di otto, variabili a seconda dell'« indirizzo » prescelto dallo studente per la sua specifica preparazione.

Nulla da eccepire in ordine alle sei materie obbligatorie per tutti, che sono state assai egregiamente scelte. Nulla da eccepire in ordine al criterio, da gran tempo auspicato, degli « indirizzi » di specializzazione. Ma, quando si passi al concreto esame dei quattro indirizzi proposti e della funzione pratica loro assegnata, saltano immediatamente agli occhi i motivi di una critica radicale.

Gli indirizzi di specializzazione non sono, infatti, solo un indirizzo « forense » e un indirizzo « amministrativo » (cioè i due da lungo tempo e da più parti invocati), ma sono anche un indirizzo « storico » ed un indirizzo « economico ». Ed è da notare che qualunque piano di studi il discente prescelga, la scelta da lui operata non condiziona il suo avvenire perchè, quale che sia la via (o l'indirizzo) per la quale si pervenga alla laurea di primo grado, la laurea stessa è proclamata valida indifferenziatamente per tutte le professioni o carriere.

Ora, non è chi non veda quanto vivacemente contrasti il principio della onnivaleza della laurea di primo grado col sistema della varietà degli indirizzi. Vero è che (dice la Commissione) lo si è proposto per non far sì che una scelta operata alla leggera finisca per danneggiare, dopo la laurea lo studente. Ma quando è così, quando si voglia tutto sacrificare sull'altare di queste istanze pietistiche e accomodanti, a che serve più la specializzazione?

Non solo la specializzazione, in questo modo, non servirebbe a niente, ma essa diventerebbe addirittura controproducente, perchè si verrebbe a creare la possibilità che una certa professione o carriera sia abbracciata da persone che, per aver seguito (a causa di una decisione presa alla leggera) un indirizzo di specializzazione diverso, sono proprio quelle meno preparate per affrontarla. Il che sminuirebbe ancor più la funzionalità tecnica della laurea in giurisprudenza e favorirebbe a dismisura il diffuso dilettantismo di tanti, che celano la loro candida impreparazione sotto l'orpello della intraprendenza e della facondia.

Quanto agli « indirizzi », non so se (a prescindere da quanto potranno osservare degli studiosi di altre materie) economisti e storiografi veramente affezionati alle loro discipline accoglieranno con soddisfazione l'indirizzo così detto « economico » e quello così detto « storico ».

E' fin troppo chiaro, mi sembra, che l'« indirizzo economico » comporta un inutile doppione, sia pure parziale, di un piano di studio che è proprio della facoltà di Economia e Commercio, o in subordinazione della facoltà di Scienze politiche (dato e non concesso che si tratti di una facoltà universitaria meritevole di sopravvivere).

Comunque, lasciando l'economia agli economisti, è ancor più chiaro, per me storiografo, che l'« indirizzo storico » non solo non accrescerebbe importanza ai nostri studi, ma diverrebbe facilmente una sorta di porto di rifugio per tutti coloro che non si sentissero di affrontare le difficoltà comportate dallo studio delle materie dell'indirizzo forense o di quello amministrativo.

5. Quali sono, infatti, i corsi dell'indirizzo storico? Un corso biennale di

diritto romano, uno di diritto comune, uno di diritto canonico, più quattro materie a scelta tra gli insegnamenti storici delle facoltà di Lettere e filosofia, di Scienze politiche e di Economia e commercio o (almeno due) tra i seguenti corsi della facoltà di Giurisprudenza: esegesi delle fonti del diritto romano, esegesi delle fonti del diritto italiano, diritto bizantino, diritti dell'Oriente mediterraneo, papirologia giuridica, diritto musulmano.

Deve essere proprio lo storico del diritto a segnare che all'altissimo livello scientifico di tutte queste materie non corrisponde, per alcune (si pensi alla Storia moderna, ad esempio), la cifra specificamente « giuridica », nè corrisponde, per altre, la possibilità di un impegno didattico e di una esigenza di esami paragonabile a quelli che sono comportati dalle materie dell'indirizzo forense e dell'indirizzo amministrativo? Non facciamoci illusioni. Sarebbero proprio i più scadenti fra tutti gli studenti (cioè, purtroppo, la massa) a riversarsi golosamente sugli esami dei professori di questa o di quella facoltà non giuridica considerati *minoris resistentiae*, a presentarsi agli esami di diritto bizantino, musulmano e simili (di cui uno studio dignitoso e serio esigerebbe, quanto meno, la conoscenza del greco, dell'arabo e via dicendo): tutto per evitare le ben più gravi difficoltà di preparazione connesse a materie ancorate a codici e leggi ben precise, come il diritto amministrativo, il diritto finanziario o il diritto processuale penale.

Ebbene, no. Sia lode alle nobili intenzioni dei proponenti, ma sia detto ben chiaro che la dignità e la imprescindibilità degli studi storici per la preparazione giuridica (delle quali sono il primo, ovviamente, ad essere convinto) è illusorio difenderle attraverso la moltiplicazione dei corsi didattici o la creazione di presuntuosi « indirizzi storici ». Esse si difendono a sufficienza essenzialmente attraverso la obbligatorietà dello studio di alcune più attainibili materie storiografiche da parte di tutti gli studenti.

Sono convinto, insomma, che l'indirizzo storico è stato dalla commissione troppo artificiosamente gonfiato e troppo forzatamente inserito nel corso di studi per il conseguimento della laurea di primo grado, laddove certe sue materie più astruse (d'altronde, stentatamente insegnate, per quel che mi consta, solo in qualche Università) sono di casa, se mai, solo nel successivo biennio dedicato al conseguimento del titolo di dottorato.

6. Ben venga dunque la progettata riforma della Facoltà italiana di giurisprudenza. Ma che sia ripensata e ridimensionata entro limiti di più concreta aderenza alla realtà. Ma che sia formulata (ed a maggior ragione, attuata) senza possibilità di scappatoie, deviazioni e diletantismi. Ma che non sia snaturata e deformata da estrose superfetazioni, che tornerebbero a danno della preparazione professionale dei discenti e della stessa serietà degli studi.

ANTONIO GUARINO